



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

.....
.....
.....
.....
.....,

rappresentati e difesi dagli avv., con domicilio eletto presso
.....;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale della scuola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- i Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il

Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria, per il Veneto;

nei confronti di

della Sig.ra

per l'annullamento

previa concessione di provvedimenti cautelari

del bando (Decreto Direttore Generale del MIUR del 13 luglio 2011) con cui è stato indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui:

all'art. 3 comma 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE – prescrive che è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola, con esclusione quindi del persona docente ed educativo non di ruolo, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con contratto annuale, che abbia maturato il requisito del servizio richiesto dall'art. 3 comma 1 con contratti a tempo determinato;

all'art. 3 comma considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica e, quindi, con esclusione del servizio prestato in regime di precariato:

all'art. 4 comma 2 – TERMINE E MODALITA' DELLE DOMANDE – prescrive che non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diversa da quella telematica (atti impugnati con il ricorso introduttivo);

e per la declaratoria

in via cautelare

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura preselettiva per la partecipazione al concorso di cui trattasi;

e sui motivi aggiunti presentati dopo le sentenze della Corte di Giustizia Europea indicate negli stessi motivi aggiunti

contro

il MIUR;

e gli Uffici Scolastici Regionali per Lazio e gli altri indicati nella epigrafe del ricorso introduttivo

e nei confronti

della Sig.ra Caforio Antonia;

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari, del bando di concorso emanato con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca 13 luglio 2011, avente ad oggetto l'indizione del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui, all'art. 3 – comma 1 – Requisiti di ammissione – prescrive (in applicazione dell'art. 3 comma 618 della legge 296/2006) che il requisito

d'insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni deve essere maturato dopo la nomina in ruolo, con esclusione, quindi, del complessivo servizio scolastico pre-ruolo.

I ricorrenti hanno rappresentato come una interpretazione della norma primaria di cui all'art. 1 comma 618 della legge 27.12.2006 n. 296 tale da negare ogni validità ai fini della partecipazione al concorso per cui è causa, al servizio d'insegnamento pre-ruolo nelle scuole statali, determinerebbe una insanabile antinomia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.

Successivamente all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati i Dirigenti dei vari Uffici Scolastici hanno approvato le graduatorie generali di merito per il reclutamento di dirigenti scolastici avverso le quali i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti estendendo la impugnativa nelle parti di interesse.

Negli stessi motivi aggiunti evidenziano che la tesi da loro esposta ha trovato conferma da parte della Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza nel procedimento C-177/10, pubblicata in data 8.9.2011, ha sancito il principio secondo il quale, nei concorsi pubblici, il servizio pre-ruolo deve essere valutato come quello di ruolo e che tali principi, con specifico riferimento alla richiesta dell'integrale valutazione del servizio pre ruolo, sono stati ribaditi dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012 nei procedimenti Rosanna Valenza (C-302/11 e altri) contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In stretta aderenza al caso di specie ribadiscono che le attività di insegnamento svolte dai ricorrenti hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo poiché sono identiche le mansioni non solo individuali ma anche collegiali richieste ai docenti precari.

Il contraddittorio sia per il ricorso introduttivo che per i motivi aggiunti è stato istituito nei confronti del MIUR e dei Dirigenti p.t. degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio e di tutti gli altri Uffici Scolastici Regionali indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo e nei confronti della Sig.ra Caforio Antonia.

Risulta costituito in giudizio il MIUR tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

Con Ordinanza n. 3636/2011 del 1°10.2011 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini della ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso di cui trattasi.

Tale Ordinanza n. 3636/2011 è stata successivamente corretta per errore materiale dovuto alla omessa indicazione dei nominativi di altri ricorrenti (vedasi decreto collegiale di correzione materiale n. 10636/2012).

Tanto premesso in narrativa in cui viene evidenziata la illegittimità della disposizione bandizia che esclude dalla partecipazione al concorso in questione chi il requisito del possesso del servizio almeno quinquennale non avesse maturato dopo la immissione in ruolo, il Collegio ritiene dare piena adesione alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza della stessa Corte emessa nel procedimento C177/10 pubblicata in data 8.9.2011 che ha inequivocabilmente sancito il principio secondo il quale il servizio pre-ruolo deve essere valutato come quello di ruolo.

Va in particolar modo evidenziato che è stato ritenuto tale principio direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali.

Le suindicate conclusioni sono state da questa Sezione già seguite e statuite con la sentenza n. 8086/2013 cui si fa espresso richiamo.

Restava il ponderato esame della ulteriore questione e cioè quella della valenza della clausola che faceva salva la esistenza di ragioni oggettive.

Per stare aderenti al caso di specie il Collegio anche tale questione ha ritenuto superabile, dopo progressive riconsiderazioni determinate anche da ulteriori

decisioni della Corte di Giustizia Europea e cioè la sentenza VI Sezione (stessa Corte Giustizia) del 18.10.2012 intervenuta nei procedimenti C-302/2011 e C-304/2011 che ha ribadito gli stessi orientamenti con ulteriori specificazioni.

Deve ritenersi inconfigurabile, a specificativo avviso anche dell'attuale Collegio, la emersione di "ragioni oggettive" che si impongono come regola derogativa per disciplinare una fattispecie che richieda la instaurazione di rapporti di natura particolare, ove trattasi di rapporti a tempo determinato che, come quelli in esame, attengono alla impartizione di insegnamenti effettuati nell'ambito di istituzioni scolastiche e che come tali evidenziano di per sé la inesistenza di ragioni discriminative tra i rapporti di ruolo e quelli non di ruolo.

In conclusione la impugnativa proposta con il ricorso introduttivo seguito dai successivi motivi aggiunti avente ad oggetto la esclusione dalla procedura preselettiva per la partecipazione al concorso di cui trattasi viene a trovare possibilità di accoglimento per quelli tra i ricorrenti che versino nelle seguenti condizioni:

abbiano svolto insegnamenti in posizione non di ruolo a tempo terminato anche prima della assunzione con contratti a tempo indeterminato per periodi utili ai fini del raggiungimento dei complessivi cinque anni che si richiedono;

hanno superato le prove dello stesso concorso (preselettive e successive) cui abbiano comunque partecipato anche in virtù dei provvedimenti intervenuti nella fase del giudizio cautelare;

hanno presentato domanda di ammissione anche in forma cartacea, nei quali sensi il Collegio ritiene definibile la stessa censura che i ricorrenti hanno formulato sin dal ricorso introduttivo.

Quanto alle spese ragioni di plausibile rilevanza consentono la loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sulla impugnativa proposta con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti lo accoglie nei sensi in motivazione specificati e per gli effetti che ne conseguono.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 e, in prosecuzione, del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)